



COMUNE DI NE

(Provincia di Genova)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2009

IL SINDACO

VISTI gli artt. 3, 6, 8 e 10 del D.lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4, comma 1, del D.L. 08/08/1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24/10/1996 n. 556;

VISTO il comma 48 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO il Regolamento comunale relativo all'imposta comunale sugli immobili;

VISTA la deliberazione n. 51 del 29.11.2007 con cui il Consiglio Comunale ha stabilito le aliquote, riduzioni e detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2007, prorogate per l'anno 2009;

VISTA la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

VISTO il D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008, n. 126;

AVVERTE

Che:

- il **pagamento** dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2009 dovrà essere effettuato in **due rate**:
- la prima **entro il 16 giugno**, in misura pari alla metà dell'imposta dovuta, determinata con riferimento all'aliquota ed alle detrazioni in vigore nell'anno 2008;
- la seconda **entro il 16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata in base all'aliquota ed alle detrazioni applicabili nel 2009, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il contribuente potrà, in ogni caso, provvedere al versamento dell'imposta dovuta in **unica soluzione entro il 16 giugno**, applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel 2009.

IL PAGAMENTO dell'Imposta potrà essere effettuato con versamento su:

C/C postale n. 12401170 intestato a COMUNE DI NE – TESORERIA ICI

Oppure

UTILIZZANDO IL MODELLO F24

Anche per l'anno 2009 l'imposta comunale sugli immobili è prevista con

UNICA ALIQUOTA per tutte le tipologie di immobili

pari al 7,0 PER MILLE

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Stante il vigente Regolamento Comunale l'esenzione di cui sopra NON compete per gli immobili concessi in uso gratuito.

L'estensione della agevolazione alle pertinenze dell'abitazione principale (limitatamente ad una sola di esse), come disposto dall'art. 6 del vigente Regolamento Comunale, è **subordinata alla presentazione di apposita comunicazione** redatta su modelli messi a disposizione dall'ufficio tributi **entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta**, limitatamente al primo anno di applicazione, mentre per gli anni successivi sarà necessaria solamente una comunicazione di eventuale variazione.

Infine, **a decorrere dal 1° gennaio 2007 è soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I. ad eccezione di quelle relative ad eventi che NON diano luogo a variazioni catastali** (es. acquisto/perdita del requisito di abitazione principale, variazione del valore delle aree edificabile, acquisto/perdita del diritto al riconoscimento delle esenzione e/o delle riduzioni, esercizio del diritto di abitazione...).

IL SINDACO
Cesare Pesce